

PROVINCIA DI VENEZIA

COMUNE DI JESOLO

REGOLAMENTO DI POLIZIA EDILIZIA

Deliberazione del p Podestà in data 18 Novembre 1933

Anno XII°

N° 116

OGGETTO: Approvazione Regolamento di Polizia Edilizia.-

L'Anno Millenovecentotrentatre addì diciotto del mese di Novembre a ore 11 in Jesolo nella sede Municipale, il Sig. Cav. Uff. Magg. Ettore Duse, Podestà del Comune, con l'assistenza del Dott. Amedeo Rossi Segretario Comunale, ha adottato la seguente deliberazione.-

Attesa la necessità di dettare nuove norme di polizia edilizia in armonia alle ultime disposizioni legislative emanate in materia;

Poichè d'altro canto; non esiste un Regolamento di Polizia Edilizia approvato nelle forme di Legge;

Visto il Testo Unico delle Leggi, Sanitarie- Art. 199 del 1° Agosto 1907 N° 636;

Con i poteri conferitigli dall'art. 5 della Legge 5 Febbraio 1926 N° 237;

DELIBERA

di approvare il nuovo Regolamento di Polizia Edilizia, composto di N° 51 articoli che fanno parte integrante e contestuale della presente deliberazione.-

IL PODESTA'

F.to Cav. Ettore Duse

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Rossi Amedeo

Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente verbale di deliberazione venne pubblicata all'albo Municipale nel dì festivo 19 Novembre 1933 e che contro di esso non vennero prodotti reclami.-

Jesolo, li 20 Novembre 1933=XII°

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Amedeo Rossi

Per copia conforme all'originale.=

Jesolo, li 21 Novembre 1933= XII°

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Amedeo Rossi

Visto: IL PODESTA'

(Cav. Uff. Magg. Ettore Duse)

=====

REGOLAMENTO DI POLIZIA EDILIZIA

TITOLO 1°

Norme Generali- Commissione Edilizia

ART. 1°

Le fabbriche e gli edifici posti nell'abitato comunale devono soddisfare alle leggi della solidità e del pubblico decoro nelle parti fronteggianti le Vie o gli spazi pubblici, o comunque esposte alla vista del pubblico.=

ART. 2°

L'Autorità comunale invigila a questo scopo sui fabbricati esistenti e provvede nel caso di rinnovazioni e di nuove costruzioni per impedire un eventuale deturpamento nell'aspetto dell'abitato o la violazione di leggi e regolamenti.-

ART. 3°

A tale oggetto l'Autorità Comunale è assistita da una Commissione edilizia, la quale presta gratuitamente l'opera propria con funzioni puramente consultive. Essa ha particolarmente l'incarico di coadiuvare, con pareri e proposte, l'Autorità Comunale nella tutela dell'ornato pubblico, della pubblica viabilità e di simili interessi. La Commissione si compone del Podestà che funziona da Presidente, dall'Ufficiale Sanitario, dall'Ingegnere del Comune, dal rappresentante dei Sindacati Dell'Agricoltura e da un Capo Mastro e da un proprietario di case. Questi due ultimi membri sono nominati dal Podestà, durano in carica tre anni e possono essere confermati. Qualora alcuno dei Membri elettivi cessasse dall'Ufficio, il Podestà ne farà la surrogazione anche durante il

triennio, ed il nuovo nominato sarà in carica fino al compimento del triennio.

Il Segretario della Commissione è di diritto il Segretario del Comune, il quale avrà voto consultivo da chiedersi obbligatoriamente per ogni decisione.-

Per i componenti la Commissione edilizia esistono le stesse incompatibilità a ragione di parentela fissate dagli Art. 27-136 del T.U. della legge Comunale e Provinciale vigente.-

ART. 4°

La Commissione viene convocata dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi qualora vi siano argomenti da trattarsi. Potrà convocarsi in caso di urgenza ogni qualvolta il presidente lo ritenesse necessario.

Per la validità delle adunanze è necessario l'intervento del Presidente o chi per esso, e di almeno tre altri membri. Le deliberazioni prese a maggioranza di voti e motivate verranno stese su apposito registro da firmarsi dai membri intervenuti alle sedute e dal Segretario cui spetta rilasciare copia. Nel caso di parità di voti quello del Presidente si riterrà preponderante.-

ART. 5°

Le disposizioni del presente Regolamento si intendono applicabili all'abitato del Capoluogo del Comune alla frazione della Spiaggia di Jesolo ed alle Vie Roma, dal Ponte sulla Cavetta all'incrocio del Viale Principe Umberto, Viale Dalmazia, Viale Andrea Bafile, Viale Armando Casalini.-

TITOLO II

COSTRUZIONI, MODIFICAZIONI E DEMOLIZIONI DEGLI EDIFICI

ART. 6°

Chiunque voglia costruire, ricostruire o modificare sostanzialmente edifici entro il perimetro dell'abitato, dovrà farne denuncia al Podestà, presentandogli in duplice copia i disegni firmati dal proprietario e redatti da persona ~~av~~ avente i requisiti di legge.-

Qualora si tratti di fabbricato adibiti ad aziende industriali, deve pure farne preventiva dichiarazione al competente circolo d'ispezione del lavoro.

I disegni o progetti dovranno indicare in modo e chiaro le opere da eseguirsi, e dovranno essere corredati da quelli relativi ai dettagli delle cornici e delle altre parti decorative dell'edificio.

Nei disegni verranno pure marcate distintamente, in modo da non ammettere equivoco, le linee delle fondamenta, dei pozzi e delle fogne, segnandovi tutte le indicazioni necessarie alla completa illustrazione del progetto.

Il Podestà, udito il parere della Commissione edilizia, può, entro un mese dalla denuncia, indicare in quali parti il progetto debba essere modificato, onde non siano violate le prescrizioni di leggi o regolamenti, nè sia deturpato il pubblico aspetto dell'abitato. Trascorso detto termine senza osservazioni da parte del Comune, l'interessato potrà eseguire i lavori denunciati, sempre sotto l'osservanza delle leggi e dei regolamenti ed il rispetto del suolo pubblico.

Per fabbricati adibiti in tutto od in parte ad uso industriale si richiamano le prescrizioni portate dall'art. 8 del Regio Decreto 14 Aprile 1927 N° 530 sull'Igiene del lavoro.

Se nel caso di lavori il privato intende modificare il progetto già approvato dall'autorità comunale, deve, per tali modificazioni, fare apposita domanda corredata dai disegni e piante opportune, ed ottenere uno speciale permesso.

ART. 7°

Quando l'edificio sorga in continuità di Via o di spazio pubblico, prima di costruire muri fuori terra il proprietario ha l'obbligo di darne avviso all'Autorità comunale, la quale provvederà, nel termine di un mese, alla visita di ricognizione allo stato delle fondazioni e della linea confinante con lo spazio pubblico.

Trascorso detto termine, sono applicabili anche in questo caso le disposizioni previste dal precedente articolo 6.

ART. 8°

Non si possono eseguite sulle facciate delle case e sulle altre parti esposte alla pubblica vista, dipinture figurative di qualunque genere, nè restaurare quelle già esistenti, senza prima averne presentati al Municipio i disegni redatti da persona avente i requisiti di legge.

Trascorso il termine di un mese senza osservazioni da parte del Comune, i lavori potranno avere esecuzione, a meno che siano contrari a disposizioni di leggi o regolamenti.

TITOLO III°

NORME PER LA COSTRUZIONE E LA MANUTENZIONE DELLE CASE

ART. 9°

E' vietato costruire edifici sul ciglio o al piede dei dirupi, su terreni di non buona consistenza e di eterogenea struttura, detritici o franosi, o comunque atti a scoscendere.

ART. 10°

Le fondazioni, quando è possibile, debbono posare sulla roccia viva e compatta, opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata dal cappellaccio, ovvero su terreno di buona consistenza, nel quale debbono essere convenientemente incassate. Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riparto recente o comunque sciolti, si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruttore per ottenere un solido appoggio delle fondazioni oppure queste debbono essere costituite da una platea generale di cemento. Se il suolo sul quale si devono stabilire le fondazioni di un edificio che è abitualmente umido ed esposto all'invasione delle acque per i movimenti della falda sotterranea, si munirà di sufficienti drenaggi e, in ogni caso, si impiegheranno, per i muri di fondazione, materiali idrofughi, difendendo i muri dei sotterranei dal terreno circostante, per mezzo di materiali impermeabili o di opportune intercapedini.

Possibilmente in ogni fabbricato, ma tassativamente in quelli fondati in luoghi umidi o non catinati, le fondazioni saranno separate dai muri che sopportano; per mezzo di strati di materiali impermeabili frapposti (asfalto, cartone incatramato, lastre metalliche, vetro, lamine di piombo,

di pietra, ecc.);

il pavimento del pianterreno dovrà essere assicurato con materiali idrofughi contro il passaggio; dell'umidità del suolo e munito di vespai ventilati.-

ART. 11°

Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali e con buona mano d'opera.

Nella muratura di pietrame è vietato l'uso di ciottoli di forma rotonda, se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolare, è prescritto che la muratura stessa venga interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari, o da fasce continue di calcestruzzo di cemento dello spessore ~~di~~ non inferiore di cm. 12 estesi a tutta la larghezza del muro, e che la distanza reciproca di tali corsi o fasce non sia superiore a m. 1,50.-

I muri debbono avere dimensioni tali che il carico unitario su di essi esistente, mantenga il giusto rapporto col carico di rottura del materiale più debole di cui sono costituiti. Gli accessi, gli androni, le scale, gli stipiti devono essere costruiti in marmo.-

ART. 12°

Nei piani superiori a quello terreno sono vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali ove non siano munite di robuste catene.

I tetti debbono essere costruite in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale.-

ART. 13°

Le travi in ferro dei solai a voltine o tavelloni devono essere solidali con i muri per almeno due terzi dello spessore dei muri stessi; nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere, almeno ogni m. 2,50 (due e cinquanta), rese solidali fra loro in corrispondenza dei muri di appoggio.

ART. 14°

In tutti i fabbricati a più vani dovranno eseguirsi ad ogni piano, sui muri perimetrali e su tutti i muri portanti,

ART.17°

Ai solî effetti dell'osservanza delle norme di buona costruzione di cui ai precedenti articoli, i proprietari hanno l'obbligo di presentare al Podestà la denuncia per ogni lavoro edilizio, anche se da compiersi in località posta fuori del perimetro del centro abitato.

ART.18°

Tutti i muri di nuova costruzione, compresi i muri di cinta, e quelli che si vogliono riparare, ad eccezione di quelli che non richiedono l'intonaco per il loro genere di costruzione, devono essere intonacati nella parte prospiciente od in vista di pubblici spazi.

I Muri di cinta prospettanti le vie pubbliche debbono avere una ~~conveniente~~ conveniente copertura, allo scopo di non recare pregiudizio alla incolumità pubblica e all'estetica.-

ART.19°

Il Podestà, sentito il parere della Commissione edilizia, potrà ~~si~~ ordinare il rinnovamento dell'intonaco e della tinta di quelle case e di quei muri di cinta, che per il loro stato fossero causa di deturpamento, facendo eccezione all'obbligo della tinteggiatura ~~e cioè per quelli e costruiti~~ solo per quegli edifici il cui stile non comporti una speciale coloritura e cioè per quelli costruiti in pietra a vista od in laterizi a lavoro quadro.

A tale scopo verrà notificata ai proprietari una intima-zione individuale, stabilendo in essa il periodo di tempo per la esecuzione del lavoro.

ART.20°

Nella coloritura dei fabbricati non potranno usarsi tinte che deturpino l'aspetto dell'abitato, offendano la vista od ingenerino oscurità.

E' inoltre fatto divieto della tinteggiatura parziale di un edificio, quando da essa possa derivare uno sconcio edilizio.

ART.21

L'altezza delle nuove fabbriche prospicienti le vie

PUBBLICHE non potrà mai sorpassare la larghezza del tratto di strada sul quale fronteggiano, aumentato della metà. Tale altezza però, può sempre raggiungere i metri 10, ma non deve mai sorpassare il limite massimo di m. 22.

Tale disposizione vale anche per gli edifici prospicienti Piazze pubbliche, qualunque sia l'ampiezza di esse. I cortili interni dovranno avere un'ampiezza eguale almeno alla quinta parte delle facciate dei muri che la recingono.

Il lato minore dei cortili interni non potrà mai essere inferiore ai metri quattro.

L'altezza dei muri prospicienti i cortili non dovrà essere superiore ad una volta e mezzo la distanza media fra essi ed il limite dello spazio scoperto che sta loro di fronte.

L'altezza degli ambienti abitabili deve essere normalmente di m. 3,50 e per quelli destinati ad abitazione permanente la cubatura deve risultare di almeno mc. 8 per ogni fanciullo sino ai dieci anni di età e di almeno mc. 15 per ogni persona superiore, e none deve avere una superficie minore di mq. 9.-

La superficie illuminante delle finestre deve essere non minore di $\frac{1}{8}$ della superficie delle stanze e, se vi è una sola finestra, questa non deve essere minore di mq. 2. Tale prescrizione non si applica alla soffitta.-

ART. 22°

Le case attualmente esistenti dovranno conformarsi al disposto del precedente articolo in caso di ricostruzione.-

ART. 23°

Le intercapedini fra casa e casa sono soggette alle medesime prescrizioni stabilite per i cortili.

La larghezza delle intercapedini non potrà mai essere minore di m. 3 come prescritto dal Codice Civile, e quando non raggiungeranno la larghezza di m. 4 dovranno essere chiuse da muro alto almeno m. 2, $\frac{1}{2}$ o da un cancello e non potranno essere aperte al pubblico transito, a me-

no che intervenga speciale assenso dell'Autorità Comunale.-

ART.24

Le fronti degli edifici interclási dalle intercapedini, ma visibili dai luoghi pubblici, sono soggette alle medesime prescrizioni delle facciate direttamente prospicienti sui luoghi pubblici stessi.-

ART.25

Agli effetti dell'art.18, l'altezza delle case si misura, a cura dell'Autorità Comunale, sulla fronte di esse, dal livello stabilito per il marciapiede, al punto più elevato della fronte stessa, comprendendovi non solo il cornicione, l'attico ed i parapetti, ma altresì le soffitte quando si trovino sulla linea frontale.-

ART.26

Per gli edifici che si costruiscono su strade in pendio, l'altezza si misura sulla verticale passante a mezzo della lunghezza del fabbricato. Gli edifici che vengono costruiti fra due ~~case~~ strade ad angolo potranno raggiungere l'altezza consentita in proporzione alla via più larga, anche sul fronte prospettante quella più angusta, per un'estensione però superiore a m.7.-

ART.27

Quando il tratto della via corrisponde alla fronte di una casa non sia di larghezza uniforme, si ritiene come larghezza della via la media delle diverse larghezze del tratto sopra accennato.

ART.28

Non si potranno costruire poggioni, nè ringhiere, nè sporti di sorta protendenti sulle strade o sugli spazi pubblici, se non dietro regolare permesso e a seconda delle prescrizioni stabilite.

Le decorazioni degli edifici fino all'altezza di m.4 dal piano stradale non potranno sporgere più di cm.10 dal filo dell'allineamento; oltre i metri 4 dal piano della strada, gli sporti potranno raggiungere i cm.15 ed a m. 6 si possono costruire maggiori sporgenze come mensole, balconi, ecc.

...ati le vie pubbliche di eseguire e mantenere l'incarico
Dette altezze saranno misurate dal suolo stradale alla parte inferiore dei lastroni dei balconi, e dei loro modigli per quelli che ne sono sprovvisti.-

Le mensole dovranno essere di granito, di cemento o di metallo; le lastre saranno di granito, cemento o beola e non potranno mai collocarsi sopra architravi di legno, ma dovranno incassarsi nel muro. Le stesse prescrizioni valgono nel caso di restauro dei poggiali esistenti.-

Sono proibiti i poggiali e le ringhiere lungo le contrade che non raggiungono la larghezza di m.5.-

ART.29

Prima di collocare iscrizioni, stemmi, insegne di ditte, ecc. sulle facciate prospicienti le pubbliche vie, se ne deve presentare il disegno ed il testo alle Autorità Comunali, le quali, entro 30 giorni dalla presentazione, potrà indicare in quali parti si debba modificarli affinché, non siano causa di deturpamento, nè siano usate allocuzioni improprie od errate.-

ART.30

Le finestre al piano terreno non potranno essere munite di griglie girevoli all'esterno. Non potranno nemmeno essere munite di davanzale o contorno sporgente quelle situate ad altezza inferiore ai m.2 sul piano della strada, salvo le concessioni contemplate dal precedente articolo 28.-

ART.31

Quando le griglie dei piani superiori non siano a scorrimento, dovranno assicurarsi con ferro robusto rivolto all'ingiù, fermato nella parte superiore della griglia, e che entri nel relativo occhio, infisso in modo sicuro nello stipite o nel muro.-

ART.32

I serramenti delle botteghe e delle porte dovranno girare internamente ed essere posti in opera in modo che aperti o chiusi non presentino nessun risvolto o sporto fuori dalla linea del muro lungo la via e gli spazi pubblici.-

ART.33

E' obbligo di ciascun proprietario di fabbricati

prospicienti le vie pubbliche di eseguire e mantenere l'inca-
nalamento delle acque pluviali, conducendole dal tetto e dai
terrazzi delle case fino al canale pubblico della strada di
cui l'edificio prospetta, ed in mancanza del canale stesso
sino al livello del suolo stradale mediante l'apposizione
di tubi verticali.-

ART.34

Accadendo rottura verso strada di un tubo che raccoglie
le acque pluviali, per cui ne derivi un ingombro o grave in-
comodo ai passanti, il proprietario dovrà, entro 24 ore, ap-
porvi un provvisorio rimedio. La stabile riparazione sarà poi
da eseguirsi colla maggiore possibile sollecitudine.-

ART.35

E' vietato di far esalare il fume inferiormente al tet-
to e stabilire condotti di fume con tubi esterni ai muri pros-
pettanti sul suolo pubblico. E' pure vietata la costruzione
di latrine o di canne delle stesse sporgenti sul suolo pub-
blico.~

ART.36

Il vapore che si scarica dai motori e da altri apparec-
chi a motore, e i gas provenienti dalle motrici a gas, devo-
no scaricare a mezzo del camino del fume, o altrimenti a mez-
zo di appositi tubi che s'innalzino verticalmente oltre il
culmine dei tetti circostanti.-

ART.37

I proprietari hanno l'obbligo di mantenere inistato sod-
disfacente i marciapiede costruiti da essi spontaneamente,
a loro cura e spese, su terreno di loro proprietà e sulla
fronte dei propri edifici.-

ART.38

I proprietari, dietro ingiunzione del Podestà; sono tenu-
ti alla pronta separazione e demolizione di quelle parti del-
le loro proprietà stabili che minacciassero rovina, sotto
comminatoria della esecuzione d'ufficio e a loro carico, ol-
tre le penalità relative, in caso di frapposto ritardo, osser-
vando il procedimento dell'art.76 della legge sui lavori pub-
blici, e salva l'applicazione dell'art.153 del T.U. della

legge comunale e provinciale 4 Febbraio 1915, N°1487 modificato dal R. Decreto 30 Dicembre 1923, N°2839.-

ART.39

Previo avviso agli interessati, all'Autorità comunale è riservata, per ragioni di servizio ^{pubblico}, la facoltà di far applicare a propria cura e spesa, alle fronti dei fabbricati o delle costruzioni di qualsiasi natura prospettanti le vie pubbliche:

- a) Le mensole, i ganci, i tubi, i fanali, ecc., per la pubblica illuminazione, qualora le particolari condizioni della via non consentano di provvedere diversamente all'impianto di illuminazione medesima;
- b) le indicazioni dei nomi delle vie e piazze, i numeri civici e le segnalazioni stradali in genere.-

ART.40

Il proprietario che voglia eseguire lavori di qualsiasi natura nella fronte di un qualsiasi fabbricato, nel quale si trovi collocato uno degli oggetti di cui al precedente articolo, dovrà accordarsi, prima di iniziare l'opera, coll'Autorità comunale.-

Tanto vale anche nel caso debbasi procedere a demolizione di fabbricati per non più ricostruirli.

Nel caso venga rimosso, coperto o nascosto, distrutto o danneggiato taluno degli oggetti di cui sopra, il privato dovrà a sue spese ripristinare l'opera.-

TITOLO IV

NORME PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO E PER LA SICUREZZA

ART.41

Quando in caso di nuova fabbrica, o di ricostruzione o restaurò delle case ed edifici in genere, o per altri giustificati motivi, occorresse la temporanea occupazione di una parte della strada, piazza od altro spazio pubblico, l'Autorità comunale potrà concederla in base a domanda dell'interessato, sotto l'osservanza delle norme e prescrizioni che, sentita la Commissione, verranno a seconda dei casi precisate e dietro il pagamento della corrispondente tassa.

Le ponteggiature da impiantarsi per fabbrica od altro,

lungo gli spazi pubblici o gravati di pubblica servitù, devono essere costrutte in modo da escludere la caduta di materia qualsiasi e verso questi spazi dovranno avere i fianchi muniti di stuoie, arelle od assiti, soddisfacendo ad ogni esigenza di solidità e sicurezza.-

ART.42

Nel periodo di tempo in cui si riparano, si ricostruiscono o si fabbricano edifici, è obbligo dell'interessato di mettere in luogo opportuni segnali ad avviso dei passeggeri, come pure di porre gli opportuni stabilizzatori riparati che di notte dovranno essere muniti di un numero sufficiente di lanterne accese.-

ART.43

E' vietato di gettare sulla pubblica ^{invece} via materiali di demolizione, ancorchè minuti, i quali debbono essere raccolti e calati, colle debite precauzioni, in panieri o mediante canali, ovvero legati con corde.-

ART.44

Le vie o gli spazi pubblici adiacenti alle fabbriche saranno senza indugio sgombrati dai materiali di approvvigionamento, macerie od altro. Solo in caso di assoluta necessità l'Autorità comunale potrà permettere il deposito temporaneo, colle norme e cautele da stabilirsi in ogni singolo caso.-

ART.45

Il Comune potrà prescrivere la demolizione o rimozione di opere costruite su suolo pubblico o sporgenti nello spazio sovrastante, quali gradini, scale, sedili esterni, paracarri, latrine, grondaie eccessive, tettoie, sovrappassaggi, imposte di porte o di finestre a piano terreno, che si aprano all'esterne.-

Quando tali opere siano state eseguite per concessione a termine delle leggi vigenti all'epoca della loro esecuzione, l'Autorità comunale potrà ordinarne la demolizione o rimozione solo per ragioni di interesse pubblico, salvo il diritto di eventuali indennità dovute al proprietario o ai proprietari.

La demolizione o rimozione, quando non sussistano ragioni di pubblico interesse, verrà eseguita in occasione di restauri o totali dell'edificio o delle parti in questione.-

ART.46

Terminati i lavori si leveranno immediatamente le impalcature e gli assiti, e si restituirà alla circolazione il suolo pubblico, provvedendo tosto al ripristino del suolo manomesso.

L'identica prescrizione vale anche per il ripristino del selciato manomesso per costruzione o riparazioni di condotti, fogne, ecc.-

~~ART~~

TITOLO V

EDIFICI AVENTI PREGIO ARTISTICO E STORICO

ART.47

Salve le disposizioni delle leggi vigenti in materia, non potrà eseguirsi nessun lavoro negli edifici aventi pregio artistico o storico, senza darne previo avviso al Podestà presentandogli, ove occorra, il progetto.-

ART.48

Il Podestà, udito il parere della Commissione edilizia, può impedire la esecuzione di quelle opere che potessero recare danno o deturpare in qualsiasi modo gli edifici di cui all'articolo precedente.-

ART.49

Se nel restaurare o nel demolire un edificio qualsiasi si venisse a scoprire qualche avanzo di pregio artistico o storico, se ne dovrà rendere subito avvertito il Podestà per i provvedimenti che siano richiesti dalle urgenti necessità della conservazione del monumento od oggetto scoperto.-

TITOLO VI

VISITE DEI DELEGATI COMUNALI=CONTRAVVENZIONI=PROCEDIMENTI PENALI

ART.50

Le località nelle quali si eseguono opere edilizie devono esser accessibili agli agenti municipali qualunque volta si presentino per ispezionare i lavori.-

ART.51

I contravventori saranno puniti a termine dell'art.226 della legge comunale e provinciale 4 Febbraio 1915, N°148 e successive modificazioni (R.Decreto 30 Dicembre 1923, N°2839; R.Decreto legge 23 Maggio 1924, N°867; Legge 26 Febbraio 1928, N°613. Art.106 T.U. 1934? Art.9 Legge 9.6.47 N° 530.

Il Podestà potrà, nel giudizio contravvenzionale, promuovere dal Magistrato la facoltà di eseguire d'ufficio le opere a spese del contravventore. Sono salve le facoltà concesse al Podestà dagli articoli 153 della legge stessa e 378 della legge sui lavori pubblici.-

Il presente Regolamento di Polizia Edilizia venne deliberato dal sottoscritto Podestà con provvedimento in data 18 Novembre 1933. XII.-

IL PODESTA'

F.to Cav. Ettore Duse

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Domenico Rossi

Il presente Regolamento venne pubblicato all'Albo pretorio nel giorno festivo (o di mercato) 19 Novembre 1933 = XII° senza opposizioni.-

Jesolo li 20 Novembre 1933 Anno XII°

IL SEGRETARIO

(Dott. Amedeo Rossi)

Visto il Podestà
(Cav. Uff. Magg. Ettore Duse)

N° 7232 Div. III° 13

Visto ed approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa in seduta del 24 Aprile 1935.

Venezia li 6 Maggio 1935

IL PREFETTO-PRESIDENTE

F.to De Masellis